



Rosa Maggi

(Rielaborazione slide CIPREA-Fondo Espero)




RIFORMA

Previdenza Complementare

Decreto L.vo n. 252 del 5 Dicembre 2005
***"Disciplina delle forme pensionistiche
complementari"***

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289
del 13 dicembre 2005, Supplemento Ordinario n. 200)

Scelta sulla destinazione del TFR:
ANTICIPATA al 1° Gennaio 2007





Silenzio-Assenso

Il **Silenzio-Assenso** che destina il TFR ai fondi pensione **non si applica nel settore pubblico**; al contrario, **nel settore privato**, con il D.L.vo n. 252 del 5 Dicembre 2005 (*Testo Unico della previdenza complementare*) viene previsto che **dal 1° Gennaio 2007**, decorreranno **6 mesi** per decidere cosa fare del **TFR maturando**.

(NB - il TFR già maturato **non** è in discussione e tanto meno il TFS)

ESPERO - Costituzione

Fondo nazionale pensione complementare
per i lavoratori della scuola

Il Fondo Pensione è nato a seguito dell'**Accordo istitutivo del 14/03/2001** fra le OOSS (**FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confasal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA**) e l'**ARAN**.

Sito Internet: www.fondoespero.it

ESPERO – Destinatari

Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola

Lavoratori dipendenti
ai quali si applica il CCNL del Comparto Scuola
(e personale dei **sindacati** firmatari dell'accordo)


- personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica prima del 31 dicembre 2000 (regime di TFS)
- personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dopo il 31 dicembre 2000 (regime di TFR)
- personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (regime di TFR – *con almeno 3 mesi di rapporto a T.D.*)
- personale insegnante di religione cattolica a tempo determinato

ESPERO - Adesione

Fondo nazionale pensione complementare
per i lavoratori della scuola

Per aderire al Fondo ESPERO: è necessario ***compilare e sottoscrivere*** un apposito **modulo**, rinvenibile presso gli uffici di segreteria, le OOSS firmatarie **e on line**

<http://www.fondoespero.it/html/adesione.php>



ESPERO – Organi di governo

Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola


- 1) Oggi: oltre 80.000 ADESIONI
- 2) Elezione **Consiglio di Amministrazione (**)**

(*) Organo paritetico (60 membri):

30 designati dal MPI + 30 eletti dagli aderenti al Fondo Espero

(*) Organo paritetico (18 membri) – Eletti da Consiglio di Amm.ne:

9 rappr. datoriali + 9 rappr. lavoratori



Riforme pensionistiche - 1


dal sito INPDAP

- In seguito alle recenti riforme del sistema previdenziale nel futuro la pensione obbligatoria sarà **mediamente** corrispondente a circa il **60% dell'ultima retribuzione** in attività e **sicuramente inferiore alle attuali prestazioni**. In alcuni casi, per gli attuali "**neo assunti**", la copertura pensionistica potrebbe scendere ulteriormente (**45%**).
- Le stesse riforme hanno però previsto, proprio per attenuare gli effetti sulla previdenza pubblica, la possibilità di affiancare alla pensione obbligatoria una **pensione complementare**: il cosiddetto "secondo pilastro" del sistema previdenziale, attuato mediante i **Fondi pensione** o forme pensionistiche individuali.

Dipendenti pubblici

Tassi di sostituzione lordi di un lavoratore tipo con 60 anni di età e 35 anni di contribuzione

(Fonte: Rapporto sulle strategie nazionali per i futuri sistemi pensionistici - 2002)



Dipendenti pubblici

Tassi di sostituzione lordi di un lavoratore tipo con 60 anni di età e 35 anni di contribuzione

(Fonte: Rapporto sulle strategie nazionali per i futuri sistemi pensionistici - 2002)

Data di pensionamento	Tipo di previdenza	Anni di contribuzione	Dipendenti privati	Dipendenti pubblici	Autonomi
2000	Prev. pubblica	35	67.3	68.6	64.4
	Prev. integrativa	0	0	0	0
	Totale		67.3	68.6	64.4
2010	Prev. pubblica	35	67.1	68.1	64.7
	Prev. integrativa	10	4.69	4.69	4.69
	Totale		71.79	72.79	69.39
2020	Prev. pubblica	35	56	58.9	41.2
	Prev. integrativa	20	9.4	9.4	9.4
	Totale		65.4	68.3	50.6
2030	Prev. pubblica	35	49.6	49.6	30.7
	Prev. integrativa	30	14.46	14.46	14.46
	Totale		64.06	64.06	45.16
2040	Prev. pubblica	35	48.5	48.5	29.4
	Prev. integrativa	35	16.73	16.73	16.73
	Totale		65.23	65.23	46.13
2050	Prev. pubblica	35	48.1	48.1	29.2
	Prev. integrativa	35	16.73	16.73	16.73
	Totale		64.83	64.83	45.93

Riforme pensionistiche - 2

Con la **riforma Amato del 1992**, la **riforma Dini del 1995** e la **riforma Prodi del 1997** si è determinato un **nuovo metodo di calcolo** delle prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico.

La riforma del sistema obbligatorio di base si è resa necessaria per il cambiamento del quadro macroeconomico di riferimento, riconducibile sommariamente a:

- **fattori demografici**: progressivo invecchiamento della popolazione, dovuto sia all'allungamento della vita media (per i progressi della medicina e le migliori condizioni economico-sanitarie), sia al calo della natalità, legato al passaggio da una società agricola ad una industriale, all'emancipazione femminile e agli sviluppi della contraccezione;
- **fattori economico-produttivi**: riduzione del numero di lavoratori dipendenti, a causa delle ristrutturazioni produttive e delle nuove tecnologie, che hanno comportato licenziamenti, cassa integrazione e prepensionamenti.

Riforme pensionistiche - 3

Governo	Provvedimento	Oggetto
Amato	Legge n. 421 del 23 Ottobre 1992 D.L.vo n. 124 del 21 Aprile 1993	Legge delega Introduzione Previdenza Complementare
Dini	Legge n. 335 dell'8 Agosto 1995	Introduzione Sistema Contributivo Requisiti per la pensione: 35 serv.+57 età
Prodi	Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997	Applicazione al personale della scuola del TFR e Previdenza complementare
D'Alema	D.P.C.M. del 20 Dicembre 1999	TFR e istituzione dei Fondi dei pubblici dipendenti
Amato II	Legge n. 388 del 23 Dicembre 2000 D.P.C.M. del 2 Marzo 2001	TFR e Previdenza compl. dei dipendenti pubblici
Berlusconi II	Legge n. 243 del 23 Agosto 2004 D.L.vo n. 252 del 5 Dicembre 2005	Modifiche ai requisiti per la pensione: 40 anni serv. o 35 servizio + 60/61/62 età, a decorrere dal 2008 12

Perché


tanti interventi legislativi ?

Premessa

Il sistema pensionistico è un **sistema a ripartizione**: con i contributi dei dipendenti in servizio si pagano le pensioni del personale in pensione.

MOTIVI DI CRISI DEL SISTEMA A RIPARTIZIONE:


- Diminuzione del numero dei lavoratori
- Aumento del numero dei pensionati
 - Alto numero di pensionati "baby" (**80.000**)
 - Aumento della durata della vita



Sistema a ripartizione - 1

Rapporto percentuale tra pensionati e occupati

1960	24,00%	1 su 4
2000	48,80%	1 su 2
2020	63,30%	2 su 3
2050	97,00%	1 su 1



Sistema a ripartizione - 2

Possibili rimedi:

(soluzioni largamente applicate in Europa)

- elevare gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base volontaria

- sviluppare la previdenza complementare, da affiancare a quella pubblica


Nuovo sistema previdenziale "a due pilastri"

Previdenza PUBBLICA	Previdenza COMPLEMENTARE
<p>Sistema a ripartizione con progressiva applicazione del criterio di calcolo contributivo</p> <p>INPS – Settore privato INPDAP – Settore pubblico</p> <p>RIFORMA PREVISTA: unificazione</p>	<p>Sistema a capitalizzazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Fondi Pensione contrattuali (ad esempio, Fondo ESPERO)- Fondi Pensione Aperti (Banche, Assicurazioni, SGR)- Fondi Individuali di Previdenza Assicurazioni ed altri sogg. Privati (Contratti di nuova generazione: dal 1/1/2001) <p>I Fondi sono parificati ed è possibile passare da una forma all'altra durante il periodo della contribuzione</p>

Le forme pensionistiche complementari in Italia (fonte Covip)

Forme pensionistiche	Num.Ro	Iscritti	Patrimonio (mln di Euro)
Fondi chiusi	42	1.062.907	5.881
Fondi Aperti	92	382.149	2.230
Contratti assicurativi 9 ter		684.892	2.150
Fondi preesistenti	494	658.078	30.546
Totale		2.788.026	40.807


Adesione alle forme pensionistiche (Fonte COVIP)



-  **Fondi chiusi**
-  **Fondi Aperti**
-  **Contratti assicurativi
9 ter**
-  **Fondi preesistenti**

Tabella comparativa

<p>Fondo chiuso</p>	<p>È un'associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche).</p>
<p>Fondo aperto</p>	<p>Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito dai soggetti autorizzati a gestire i fondi pensione contrattuali (Sim, SGR, assicurazioni e banche) come patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L'adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un <i>contratto collettivo</i>, accordo collettivo, e in via residuale anche attraverso un <i>regolamento aziendale</i>, e consente il versamento del TFR e della contribuzione del datore di lavoro.</p>
<p>F.I.P.</p>	<p>Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme: adesione individuale al Fondo pensione aperto ex art. 9-bis, D. Lgs. 124/93 contratti di assicurazione sulla vita (Polizze vita uniformate) ex art. 9-ter, D. Lgs. 124/93.</p>
<p>Fondi preesistenti</p>	<p>I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 Novembre 1992. Il D. Lgs. 124/93 li regola all'art. 18 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo.</p>




Vantaggi dei Fondi Chiusi

- Il Fondo chiuso non ha azionisti da remunerare e reti di vendita da sostenere
- **I costi sono necessariamente molto più bassi**
- L'associato al fondo chiuso ha la possibilità, attraverso l'elezione dei suoi delegati, di incidere profondamente sulla gestione del Fondo
- **Nel Fondo chiuso c'è maggiore partecipazione**
- Il Fondo chiuso, come **organizzazione no profit**, agisce come *moralizzatore* del mercato finanziario
- Per il fondo chiuso sarà presumibilmente più semplice attuare la lettera l) della legge delega perché orientato a *"prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione **aspetti sociali, etici ed ambientali** nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio."*

I costi a confronto

	%		
Fondi chiusi	0,45		
	Periodo di permanenza		
	3 anni	10 anni	35 anni
Fondi aperti	1,9	1,4	1,3
FIP 9 ter	8,1	3,2	2,3



IBU versus TFR - 1

<i>Indennità di Buonuscita</i>	<i>Trattamento di Fine Rapporto</i>
<p>Finanziata da: Amm. 7,10% - Lav. 2,50%</p> <p>CALCOLO: 13/12i dell'ultima retribuzione utile (Base 80%), moltiplicato per gli anni di servizio</p> <p>Dipendente dalla retribuzione e dagli <u>anni di servizio</u></p>	<p>Finanziata da: Amm. 6,91% - Lav. 0%</p> <p>CALCOLO: Accantonamento annuale del 6,91% della retribuzione utile (Base 100%), con rivalutazione annuale del 1,50% + 75% del tasso di inflazione</p> <p>Dipendente dalla retribuzione e dal <u>tasso di inflazione</u></p>

IBU versus TFR - 2

Indennità di Buonuscita

IMPORTO PREDETERMINATO

Calcolo buonuscita		Ultima	1.500,00
Anni	Coefficiente	retribuzione	IBU
15	1,0000	1.500,00	18.000,00
20	1,3333	1.500,00	23.999,40
25	1,6666	1.500,00	29.999,22
30	2,0000	1.500,00	36.000,00
35	2,3333	1.500,00	41.998,92
40	2,6666	1.500,00	47.998,73

Trattamento di Fine Rapporto

IMPORTO NON DETERMINABILE

Rivalutazione TFR su Tasso di Inflazione		
Inflazione	Rivalutazione TFR	Differenza
1%	2,25%	1,25%
2%	3,00%	1,00%
3%	3,75%	0,75%
4%	4,50%	0,50%
5%	5,25%	0,25%
6%	6,00%	0,00%

Sistemi di calcolo della pensione

	Sistema retributivo	Sistema misto	Sistema contributivo
Servizio al 31/12/1995	> 18 anni	< 18 Anni di servizio fino al 1995 - Sistema retributivo Anni di servizio successivi - Sistema Contributivo	0
Trattamento a Fine Lavoro	TFS	TFS	TFS Assunti dal 1/1/1996 TFR Assunti dal 1/1/2001
Pensione	CALCOLO: in parte in base all' ultima retribuzione e in parte secondo la retribuzione media degli ultimi anni di servizio (fina a raggiungere la media degli ultimi 120 mesi)	CALCOLO: Anni di servizio fino al 1995 - Sistema retributivo Anni di servizio successivi - Sistema Contributivo	CALCOLO in base a: 1. Contributi versati durante tutto il servizio 2. Rivalutazione dei contributi versati in base al tasso di crescita del PIL 3. Criterio attuariale (speranza di vita al momento del pensionamento)
Pensione in proporzione a ...	servizio	Anni di servizio fino al 1995 - Sistema retributivo Anni di servizio successivi - Sistema Contributivo <u>Nella migliore delle ipotesi:</u> 17 anni con il RETRIBUTIVO e (dopo 35 anni di servizio) 18 anni con il CONTRIBUTIVO	età e servizio



Dipendenti già in servizio
al 31/12/2000

In regime di TFS

possono optare fino al 31/12/2010
(E' stato prorogato il 14 Set 2005)

Dipendenti assunti
dopo il 31/12/2000

In regime di TFR

**Effetti
dell'adesione**

PASSAGGIO al regime di TFR

Accantonamento della **IBU maturata**
e del **4,91%** del **TFR maturando**

Accantonamento **TFR maturato**

Rivalutazione annuale: 1,5%+75% Tasso inflazione

1%

1%

+ 1% oppure + 0.5%

+ 1% oppure + 0.5%

per 12 mesi per chi aderisce entro il 31/12/2005 oppure entro il 31/12/2006
(INCENTIVO per le adesioni nel primo o secondo anno)

INCENTIVO: 1,2%

(1,5% della retribuzione IBU, 80%)

===

**Contributi a
carico del
dipendente**


1%

1%

Contributo volontario
max 2%

Contributo volontario
max 10%

	Dipendenti in TFS	Dipendenti in TFR
TFR conferito	2%	6,91%
TOTALE	5,20% + 1% o 0,50% + max 2% vol.	8,91% + 1% o 0,50% + max 10% vol.
Trattamento a fine lavoro	1 - IBU accantonata e Quota TFR (4,91%) non conferita a Espero	1 - TFR maturato fino all'opzione per Fondo Espero (dal 2001)
	Rivalutazione annuale: 1,5%+75% Tasso inflazione	
	2 - Pensione con Sistema Retributivo se avevano almeno 18 anni di servizio al 31/12/1995 o Pensione a Sistema misto o Pensione con Sistema Contributivo (assunti dal 1996)	2 - Pensione Sistema Contributivo
3 - Pensione complementare ESPERO o EROGAZIONE in unica soluzione se non sussistono i requisiti	3 - Pensione complementare ESPERO	
CONVENIENZA Trattamento fiscale favorevole	- E' conveniente anche per chi è a 3-4 anni dalla pensione - E' vantaggioso per chi ha oltre 28 anni utili a pensione, <u>anche</u> se è nel sistema retributivo	E' indispensabile per chi ha pochi anni utili per la pensione e si trova quindi nel sistema contributivo



La contribuzione del lavoratore

- La quota minima annuale da versare come contributo è pari all'1% della retribuzione annua lorda (stipendio + indennità integrativa speciale) calcolata su 13 mensilità;
- Per garantirsi un maggior rendimento è possibile aumentare l'entità della propria contribuzione rimanendo nei limiti di deducibilità fiscale (fino al 3% per chi è in TFS, fino all'11% per chi è in TFR);
- E' comunque sempre possibile chiedere la modifica della contribuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno. La modulistica è nel manuale di adempimenti amministrativi

Passaggio da TFS a TFR



- Al momento dell'adesione ad Espero, il lavoratore che si trova in regime di TFS **dovrà** sottoscrivere l'opzione per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) compilando e firmando l'allegato A del modulo di adesione


A seguito del passaggio:

- Viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e lo **si trasforma in TFR**. Quindi **quanto accumulato negli anni fino al momento dell'adesione non va perso ma viene liquidato dall'Inpdap al termine del rapporto di lavoro** previa rivalutazione annuale del 0,75% del tasso di inflazione + 1,5%.
- Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91% della retribuzione annua lorda**. Le quote, contabilizzate presso Inpdap, vengono rivalutate anch'esse, di anno in anno, del 0,75% del tasso di inflazione + 1,5%.
- Per incentivare il passaggio da TFS a TFR l'Amministrazione versa, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento del TFS (pari dunque all'1,2% della retribuzione)**



Passaggio da TFS a TFR

Com' e' formata la contribuzione



Per chi è già in TFR


- Il 100% del TFR maturato dopo l'adesione sarà destinato a previdenza complementare



- Il TFR maturato fino al momento dell'adesione sarà rivalutato di anno in anno e liquidato dall'Inpdap al termine del rapporto di lavoro

Rendimenti: confronto tra Fondi e TFR (Fonte Covip)

Rivalutazione del TFR e proiezione all'indietro del rendimento dei fondi pensione.⁽¹⁾
(valori depurati dall'inflazione; scala semilogaritmica; base 100 al 31 maggio 1982)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Datastream.

(1) La proiezione all'indietro dei rendimenti dei fondi pensione è effettuata utilizzando la composizione media del portafoglio dei fondi pensione negoziati rilevata alla fine del 2004 e utilizzando le serie storiche degli indicatori finanziari al riguardo rappresentativi; gli indicatori espressi in valuta estera sono stati convertiti in lire fino al 31 dicembre 1998 e successivamente in euro. I rendimenti dei fondi sono al netto degli oneri di amministrazione e gestione, supposti pari all'incidenza percentuale sul patrimonio di fine 2004, e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento.


La rivalutazione del TFR considera l'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 2001.

Esempio di contribuzione

		Dipendente assunto dopo il 31.12.2000
Retribuzione annua		18.000
Contributo amministrazione 2% (1% + 1%)		360
Quota dell'1,5% della base di calcolo del TFS a carico dell'Amministrazione		
Contributo dipendente 1%		180
Quota di TFR (gestito da Inpdap)		1.244 (6,91%)
Totale versato		1.784
Risparmio fiscale		53
Contributo del lavoratore al netto del beneficio fiscale		127

Prestazioni - 1

- *pensione complementare di vecchiaia*: al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime generale obbligatorio di appartenenza, con un minimo di **cinque anni di partecipazione al fondo**
- *pensione complementare di anzianità*: a cessazione dell'attività lavorativa, con l'iscrizione al fondo pensione da **almeno 15 anni** ed il requisito di un'**età di non più di dieci anni inferiore** a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.
- Nei primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio, tuttavia, il requisito di permanenza nel Fondo per la pensione di anzianità è **ridotto a 5 anni**.



Prestazioni - 2

AL MOMENTO DELLA PENSIONE

- Prestazione in forma di **rendita** (*pensione complementare*)
- Prestazione **fino al 50%** del montante maturato **sotto forma di capitale (conveniente fiscalmente fino a max 33%)**, ma:
 - l'iscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di **importo inferiore all'assegno sociale**;

PRIMA DEL PENSIONAMENTO E' PERO' POSSIBILE RICHIEDERE:

- Anticipazione (dopo 8 anni di iscrizione al Fondo)
- Trasferimento
- Riscatto
- Sospensione



Il ruolo della scuola - 1

Le scuole svolgono alcuni dei compiti amministrativi propri del datore di lavoro:

- ricevono il **modulo di adesione**
- verificano la **sussistenza dei requisiti** per l'adesione e la correttezza dei dati anagrafici
- perfezionano l'efficacia dell'adesione apponendo il timbro, la data e la firma del responsabile del procedimento nell'apposita sezione del modulo riservata all'Amministrazione
- ne consegnano una copia al lavoratore e trattengono agli atti quella riservata alla scuola
- inviano le rimanenti copie agli altri soggetti che entrano nel procedimento : Espero - MEF – INPDAP
- inoltre, per il personale da esse direttamente retribuito:
 - trattengono la quota una tantum di iscrizione e di € 2,58, effettuano le trattenute mensili sulle retribuzioni e provvedono al loro versamento ad Espero
 - inviano ad INPDAP la denuncia mensile contributiva – DMA
 - comunicano a Espero, INPDAP e MEF il verificarsi di vicende che determinano variazioni nella contribuzione di previdenza complementare

Il ruolo della scuola - 2

Le scuole svolgono anche **compiti di assistenza** al personale che voglia aderire ad Espero

- fornendo informazioni di carattere generale:
- supportandolo nella comprensione e nella redazione dell'altra modulistica

Il ruolo della scuola.


La circolare MIUR del 18.4.05

Al fine di dare **risposte concrete** alle ricorrenti e diffuse richieste di un maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, si richiama l'attenzione sull'esigenza che le stesse, nelle rispettive realtà:

- provvedano con la **massima tempestività all'invio dei moduli di iscrizione**, nel rispetto delle scadenze previste per l'effettuazione dei versamenti contributivi; un ritardo nell'espletamento di tali incombenze, che costituisce un preciso obbligo per il datore di lavoro, può determinare conseguenze negative per il personale associato;
- mettano a disposizione, su richiesta dei rappresentanti delle RSU e/o delle organizzazioni sindacali autorizzate allo svolgimento delle **assemblee sindacali straordinarie in orario di lavoro**, sulla base delle indicazioni di cui all'apposita comunicazione ministeriale, i locali nei quali tenere le anzidette assemblee, e consentano al personale del comparto scuola di acquisire tutte le informazioni utili sulla previdenza complementare facoltativa;
- dispongano per l'allestimento di uno spazio in "**bacheca**" per le comunicazioni concernenti la previdenza complementare, che perverranno dal Fondo Scuola Espero.

Decorrenze e termini a seguito dell'associazione

- La **decorrenza** dell'associazione ad Espero coincide con la data di apposizione della firma e del timbro della scuola sul modulo di iscrizione
- La **contribuzione ad Espero** è dovuta dal primo giorno del mese successivo ai due mesi calcolati dalla data di associazione. Per il personale a tempo determinato l'effettuazione della trattenuta retroagisce alla data di inizio del rapporto nel corso del quale è avvenuta l'iscrizione
- Il **personale con contratto a tempo determinato** può iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto:
 - qualora il rapporto di lavoro contempli solo mesi interi (ad es. 1° febbraio -30 aprile), i mesi di 28, 29 o 31 giorni si considerano mese intero ai fini della determinazione del periodo trimestrale di cui sopra;
 - qualora invece il rapporto di lavoro non contempli mesi interi (ad es. 15 gennaio - 14 aprile), per la determinazione del periodo trimestrale si fa riferimento ai giorni di durata del rapporto lavorativo, considerando mese un periodo di 30 giorni;
- nel caso di un contratto di lavoro di tre mesi esatti (90 giorni ovvero tre mesi naturali di calendario) l'interessato deve effettuare l'iscrizione ad Espero fin dal primo giorno di lavoro.



Nota bene

- I 3 mesi di contratto devono sussistere dalla data di sottoscrizione da parte della scuola al termine del contratto.
- Se il lavoratore ha apposto data e firma prima della scadenza dei 3 mesi ma la scuola ha tardato nel mettere data, timbro e firma (fino a superare i 3 mesi dalla sottoscrizione al termine del contratto), il modulo *non è valido*;
- E' stato definito un nuovo modulo di adesione (che è disponibile on line), in cui deve essere inserita la data di scadenza del contratto del lavoratore a tempo determinato.


Il Manuale di interpretazione delle norme statutarie e sugli adempimenti amministrativi

E' uno strumento di consultazione e interpretazione che affianca gli operatori nell'applicazione delle disposizioni statutarie a fronte delle molte possibili situazioni che l'articolata strutturazione delle posizioni di stato del personale del comparto scuola può determinare.

Si rivolge ai soggetti coinvolti nei processi amministrativo-gestionali facenti capo ad ESPERO, MIUR, scuole, MEF, direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro, INPDAP e sue sedi provinciali


E' concepito e va utilizzato come uno strumento flessibile a formazione progressiva, nel quale, via via che emergeranno fattispecie che non trovino diretta soluzione nelle norme statutarie saranno riportate le soluzioni, necessarie ad operare nelle singole fattispecie.

Esso è elaborato e aggiornato d'intesa tra Espero, MIUR, MEF e INPDAP



Le circolari MIUR su Espero

- **Nota Prot. n. 1473 - del 18 luglio 2005 - Formazione dei direttori dei servizi generali e amm.vi delle istituzioni scolastiche.**
- **Nota Prot. n. 1304 - del 24 giugno 2005 - Stages Formativi.**
- **Nota Prot. n. 3836/MR - del 5 maggio 2005 - Attività di assistenza e supporto. Correzione di errore materiale.**
- **Nota Prot. n. 801/Dip/Segr - del 18 aprile 2005 Attività di assistenza e supporto.**
- **Nota Prot. n. 741/Dip/Segr - del 12 aprile 2005 Assemblee del personale in orario di servizio**
- **Circolare n. 58 Prot. n. 4663/MR - del 21 luglio 2004 Prime indicazioni operative.**



Indirizzi

Per ulteriori informazioni:

Fondo Scuola ESPERO

Via Carcani, 61 - 00153 Roma

Tel. **848 800 270**

(dal lun. al ven. 9-13/14,30-17,
al costo di una telefonata urbana)

Email: info.scuole@fondoespero.it

Sito web: www.fondoespero.it